

**Dipartimento di Prevenzione**

**Direttore: Dr. Mauro Negro**

**S.C. Area Sanità Animale**

**Responsabile del Procedimento: Dr. Roberto Rossi**

Telefono: 0174/676131 – 340/9272959

E-mail.: [sanita.animale@aslcn1.it](mailto:sanita.animale@aslcn1.it)

**PROVVEDIMENTO DI CARATTERE ORDINATORIO E  
CAUTELARE ADOTTATO DALL'AUTORITA'  
COMPETENTE AI SENSI DELL'ART. 138 DEL REG. UE  
15/03/2017 N. 625**

**Prot. 26837/P del 25/02/2022**

Influenza aviaria. Istituzione delle misure di restrizione a seguito di positività per HPAI H5N1 nel Comune di Pianfei (CN)

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione Dr. Mauro Negro in qualità di Autorità Competente di cui all'articolo 2 del D. Leg. 06/11/2007 n. 193 ed in relazione alla Delibera Asl Cn1 n. 371 del 01/10/2013;

VISTO il T.U.L.L.S.S., approvato con R.D. n. 1265/34

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni

VISTA la Legge 23 dicembre 1978 n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 32

VISTA la Legge Regionale 26 ottobre 1982, n. 30, art. 2, comma 2

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 117

VISTA la Legge 2 giugno 1998, n. 218

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010 n. 9

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute 26 agosto 2005 e successive modificazioni ed integrazioni

VISTA la Decisione 2006/437/CE che approva un manuale diagnostico per l'Influenza aviaria, secondo quanto previsto dalla direttiva 2005/94/CE del Consiglio

VISTO il Decreto del Ministero della Salute 13 novembre 2013

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017

VISTO il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 27

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo, artt. 60 e 64

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/1882 del 3 dicembre 2018

VISTO il Regolamento (UE) 2020/687 del 17 dicembre 2019

VISTA la comunicazione da parte dell'IZS delle Venezie del 24/02/2022, inerente il rilevamento di positività virologica al sottotipo H5N1 ad alta patogenicità dell'influenza aviaria in un allevamento sito nel Comune di Pianfei (CN)

RILEVATO che i virus influenzali aviari ad alta e a bassa patogenicità hanno determinato nel corso degli anni epidemie di particolare gravità, dimostrando la capacità di diffondersi rapidamente fra gli allevamenti avicoli del territorio circostante

CONSIDERATO indispensabile attivare in tempi rapidi adeguate misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria, ai sensi delle citate disposizioni

RITENUTO di istituire una zona di protezione e una zona di sorveglianza intorno al focolaio e di definire le misure da applicare in tali zone

SENTITO il Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria

SENTITO IZS Piemonte Liguria e Valle D'Aosta

SENTITO il Settore regionale Prevenzione, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione Sanità e Welfare.

### **ORDINA**

1. L'istituzione di una zona di protezione (ZP) che si estende per il raggio di 3 Km dall'allevamento sede di focolaio codice aziendale 165CN001, sito nel Comune di Pianfei (CN), e che comprende i comuni di Margarita, Mondovì, Morozzo, Pianfei e Rocca De' Baldi come indicato nella cartografia allegata al presente provvedimento di carattere ordinatorio e cautelare;
2. l'istituzione di una zona di sorveglianza (ZS) che si estende per il raggio di 10 Km dall'allevamento sede di focolaio codice aziendale 165CN001, sito nel Comune di Pianfei (CN), e che comprende i comuni di Beinette, Castelletto Stura, Centallo, Chiusa di Pesio, Cuneo, Fossano, Frabosa Sottana, Margarita, Monastero di Vasco, Mondovì, Montanera, Morozzo, Pianfei, Rocca de' Baldi, Sant'Albano Stura, Trinità e Villanova Mondovì, come indicato nella cartografia allegata al presente provvedimento di carattere ordinatorio e cautelare;
3. l'adozione delle misure come di seguito specificate:

#### **A. Misure da applicare nella zona di protezione (ZP) e di sorveglianza (ZS)**

- a) censimento del pollame, degli altri volatili in cattività e di tutti i mammiferi di specie domestiche;
- b) sopralluogo, da parte del personale ispettivo delle S.S C.C. Veterinarie del Dipartimento di Prevenzione ASLCN1, presso tutte le aziende commerciali per sottoporre ad esame clinico il pollame e gli altri volatili in cattività;
- c) attuazione di un'ulteriore sorveglianza sierologica e virologica conformemente alle indicazioni operative regionali e nazionali in modo da individuare l'eventuale ulteriore diffusione dell'influenza aviaria nelle aziende ubicate nella zona di protezione.

#### **B. Misure da applicare nella zona di protezione (ZP)**

Nella zona di protezione devono essere applicate le seguenti misure:

- a) tutto il pollame e tutti gli altri volatili in cattività sono trasferiti e tenuti all'interno di un edificio dell'azienda. Qualora ciò sia irrealizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, essi sono confinati in altro luogo della stessa azienda che non consenta contatti con altro pollame o altri volatili in cattività di altre aziende. È adottata ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici;
- b) le carcasse sono distrutte quanto prima;
- c) i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, carne, mangime, concime, liquami e lettiere, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati sono sottoposti ad una o più procedure di disinfezione;
- d) tutte le parti di veicoli, utilizzati dal personale o da altre persone, che entrano o escono dalle aziende e che potrebbero essere state contaminate sono sottoposte senza indugio ad una o più procedure di disinfezione;
- e) non sono ammessi, senza l'autorizzazione del veterinario ufficiale, l'ingresso o l'uscita da un'azienda di pollame, altri volatili in cattività o mammiferi domestici. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi:
  - 1) non hanno contatti con il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;
  - 2) non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui è tenuto il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;
- f) eventuali aumenti della morbilità o della mortalità o cali significativi dei livelli di produzione nelle aziende sono immediatamente segnalati al veterinario ufficiale;
- g) chiunque entri o esca dalle aziende deve rispettare opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria;
- h) il detentore degli animali tiene un registro di tutti i visitatori dell'azienda, escluse le abitazioni, in modo da agevolare la sorveglianza e la lotta contro la malattia. Tale registro deve essere messo a disposizione del Servizio veterinari della Azienda ASL competente che lo richiada;
- i) sono vietati, salvo autorizzazione del veterinario ufficiale dell'Azienda ASL, la rimozione o lo spargimento della pollina proveniente dalle aziende ubicate nelle zone di protezione;
- j) è vietata l'introduzione e l'immissione di selvaggina delle specie sensibili destinati al ripopolamento faunistico ed è altresì vietata la vendita ambulante di animali delle specie sensibili;
- k) sono vietate le fiere, le mostre e le esposizioni di pollame e altri volatili in cattività;
- l) sono vietati la movimentazione e il trasporto tra aziende, su strada, salvo che sulle strade private delle aziende, o su rotaia, di pollame, altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno, di uova e di carcasse;
- m) è vietato il trasporto di carni di pollame dai macelli, dagli impianti di sezionamento e dai depositi frigoriferi salvo se:
  - I) le carni provengono da pollame allevato al di fuori delle zone di protezione e sono state conservate e trasportate separatamente dalle carni di pollame provenienti dalle zone di protezione;
  - II) le carni sono state prodotte almeno 21 giorni prima della data stimata della prima infezione in un'azienda all'interno di una zona di protezione e da allora sono state conservate e trasportate

separatamente dalle carni prodotte in seguito. Il divieto di cui alla presente lettera m) ed alla lettera l) non si applica tuttavia al transito su strada o rotaia attraverso la zona di protezione che non comporti operazioni di scarico o soste;

- n) in deroga ai punti l) e m), la Regione può autorizzare il trasporto diretto a un macello designato situato all'interno della zona di protezione, di sorveglianza o soggetta a restrizione del pollame proveniente da un'azienda situata nella zona di protezione e destinato alla macellazione immediata;
- o) in deroga ai punti l) e m), il Ministero, per il tramite della Regione, può autorizzare:
  - I) il trasporto diretto di pulcini di un giorno, provenienti da aziende ubicate all'interno della zona di protezione, a un'azienda o a un capannone di quell'azienda che siano ubicati sul territorio nazionale, al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza;
  - II) il trasporto diretto di pulcini di un giorno nati da uova provenienti da aziende ubicate al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza a una qualsiasi altra azienda ubicata sul territorio nazionale, al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza;
  - III) il trasporto diretto di pollastre a un'azienda o a un capannone di quell'azienda nei quali non sia presente altro pollame e che siano ubicati preferibilmente all'interno della zona di protezione o sorveglianza;
  - IV) il trasporto diretto di uova da cova da qualsiasi azienda a un incubatoio da essa designato («incubatoio designato») ubicato all'interno della zona di protezione o da un'azienda ubicata nella zona di protezione a qualsiasi incubatoio designato;
  - V) il trasporto delle uova da consumo a un centro di imballaggio, a un centro per la fabbricazione di ovoprodotti, per la distruzione.

### **C. Misure da applicare nella zona di sorveglianza (ZS):**

Nella zona di sorveglianza devono essere applicate le seguenti misure:

- a) è vietata la movimentazione di pollame, pollastre, pulcini di un giorno, uova all'interno della zona di sorveglianza salvo autorizzazione della Regione; tale divieto non si applica al transito su strada o rotaia attraverso la zona di sorveglianza che non comporti operazioni di scarico o soste;
- b) è vietato il trasporto di pollame, pollastre, pulcini di un giorno e uova verso aziende, macelli o centri di imballaggio o stabilimenti per la fabbricazione di ovoprodotti ubicati all'esterno della zona di sorveglianza.
- c) in deroga ai punti a) e b), la Regione può tuttavia autorizzare il trasporto diretto di:
  - I) pollame da macello a un impianto situato preferibilmente nella zona di protezione o sorveglianza;
  - II) pollastre destinate a un'azienda in cui non sia presente altro pollame e che sia ubicata, preferibilmente, all'interno delle zone di protezione e sorveglianza. L'azienda è sottoposta a sorveglianza ufficiale successivamente all'arrivo delle pollastre che restano nell'azienda di destinazione per almeno 21 giorni;
  - III) pulcini di un giorno: verso un'azienda o un capannone di tale azienda ubicati nel territorio nazionale, al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza purché vengano applicate opportune misure di biosicurezza, l'azienda sia sottoposta a sorveglianza ufficiale dopo il trasporto e i

pulcini di un giorno restino nell'azienda di destinazione per almeno 21 giorni; oppure verso una qualsiasi altra azienda nel caso in cui si tratti di pulcini di un giorno nati da uova da cova di aziende avicole ubicate al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza, purché l'incubatoio di partenza sia in grado di garantire, attraverso la propria organizzazione logistica e le condizioni operative in materia di biosicurezza, che dette uova non abbiano avuto alcun contatto con altre uova da cova o pulcini di un giorno di allevamenti avicoli delle citate zone, caratterizzati quindi da un diverso stato sanitario;

IV) uova da cova verso un incubatoio designato situato all'interno o all'esterno della zona di sorveglianza. Le uova da cova e i relativi imballaggi sono disinfettati prima della spedizione e deve essere garantita la rintracciabilità delle uova;

V) uova da tavola verso un centro di imballaggio designato, uova verso uno stabilimento per la fabbricazione di ovo prodotti previsto dall'allegato III, sezione X, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 per essere manipolate e trattate conformemente all'allegato II, capitolo XI, del regolamento (CE) n. 852/2004, situato all'interno o all'esterno della zona di restrizione;

VI) uova destinate alla distruzione;

- d) chiunque entri o esca dalle aziende deve rispettare opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria;
  - e) i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, carcasse, mangime, concime, liquami e lettiere, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati sono puliti e disinfettati senza indugio;
  - f) non sono ammessi, senza l'autorizzazione del veterinario ufficiale, l'ingresso o l'uscita da un'azienda di pollame, altri volatili in cattività o mammiferi domestici. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi:
    - 1) non hanno contatti con il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;
    - 2) non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui è tenuto il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;
  - g) aumenti della morbilità o della mortalità o cali significativi dei livelli di produzione nelle aziende sono immediatamente segnalati al veterinario ufficiale il quale svolge gli opportuni accertamenti;
  - h) il detentore dell'azienda tiene un registro di tutti i visitatori dell'azienda, escluse le abitazioni, in modo da agevolare la sorveglianza e la lotta contro la malattia. Tale registro deve essere messo a disposizione del Servizio veterinario dell'Azienda ASL competente che lo richiede;
  - i) è vietata, salvo autorizzazione del veterinario ufficiale dell'Azienda ASL, la rimozione o lo spargimento della pollina;
  - j) è vietata l'introduzione e l'immissione di selvaggina delle specie sensibili destinati al ripopolamento faunistico;
  - k) sono vietate le fiere, le mostre e le esposizioni di pollame e altri volatili.
4. Le misure di cui al punto 3 lettera B) vengano mantenute per almeno 21 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nelle aziende infette, mentre le

misure di cui al punto 3 lettera C) vengano mantenute per almeno 30 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nelle aziende infette.

5. Tutte le autorizzazioni di competenza regionale previste nel presente provvedimento sono affidate al Settore regionale Prevenzione, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione Sanità e Welfare.

### **DISPONE**

che il presente provvedimento venga trasmesso ai Sindaci dei Comuni di:

- Beinette, Castelletto Stura, Centallo, Chiusa di Pesio, Cuneo, Fossano, Frabosa Sottana, Margarita, Monastero di Vasco, Mondovì, Montanera, Morozzo, Pianfei, Rocca de' Baldi, Sant'Albano Stura, Trinità e Villanova Mondovì;
- S.S.C.C. Veterinarie del Dipartimento di Prevenzione ASL CN1

### **DEMANDA**

al personale ispettivo delle S.S.C.C. Veterinarie del Dipartimento di Prevenzione ASL CN1 di effettuare la vigilanza opportuna per l'esecuzione del presente provvedimento nonché di esperire le opportune verifiche sull'esecuzione e di riferire in merito.

Fossano 25/02/2022

/L'Autorità Competente

---